DIREZIONE REGIONALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO**

SERVIZIO **Beni e Attività Culturali**

UFFICIO: **Agenzia di Avezzano – Rocca di Mezzo**

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Michela Cambise	**Annamaria Marziale**	**Vacante**
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore del Dipartimento	Il Componente la Giunta
Germano De Sanctis	**Mauro Febbo**
(firma)	(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Marco Marsilio
(firma)

Il Segretario della Giunta
(firma)

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

REGIONE ABRUZZO

ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 15 OTT. 2019 Deliberazione N. 603

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☒	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☒	☐
3. FEBBO Mauro	☒	☐
4. FIORETTI Piero	☐	☒
5. LIRIS Guido Quintino	☒	☐
6. VERI' Valentina	☒	☐

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Approvazione atto di indirizzo per la concessione di contributi ai Grandi Eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. - Anno 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la L.R. 14.9.1997 n. 77 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*;
- l'art. 40 *"Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi"* della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55. *e ss.mm.ii;*
- il D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29-01-2019 n. 1 recante *"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)"* e la L.R. 31-01-2019 n. 2 recante *"Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"*.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii., per l'avvio della procedura per la concessione dei contributi di cui all'art. 40 della L.R. 55/13, la Giunta regionale adotta l'atto di indirizzo che:

- individua le tipologie di eventi finanziabili nell'anno di riferimento;
- specifica le eventuali tipologie di grandi eventi da finanziare nell'anno di riferimento e quelle relative agli eventi di rilevanza minore;
- stabilisce per i grandi eventi il limite massimo di contributo concedibile, rapportato al limite minimo di spesa da considerare ammissibile ai sensi del regolamento;
- fissa il termine entro cui il Servizio competente adotta l'avviso per la presentazione delle proposte di eventi, che reca, in allegato, gli schemi di proposta di evento e di rendicontazione nonché i modelli relativi

alle dichiarazioni sostitutive da rendere in allegato agli schemi stessi.

Ritenuto:

- di dover concedere i contributi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii per l'anno 2019 ai grandi eventi come definiti dall'art. 6 *"Definizione di Grande Evento"* del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. che testualmente recita: *"E' considerato Grande Evento quello che presenta almeno due delle caratteristiche di seguito specificate:*
  - *a) Rilevanza o popolarità a livello culturale, storico istituzionale;*
  - *b) Ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale;*
  - *c) Partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale.*
- di dover approvare l'atto di indirizzo per la concessione di contributi ai Grandi Eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. - Anno 2019 (Allegato A) alla presente deliberazione rinviando per tutto quanto non disciplinato dal medesimo atto di indirizzo alle disposizioni del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/2014;
- di demandare al Servizio Beni e Attività Culturali l'approvazione dell'avviso per la concessione dei contributi per l'anno 2019 entro 30 giorni lavorativi dalla data della presente deliberazione.

Dato atto che le risorse relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 40 della L.R. 55/2013 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii., pari ad euro 440.000,00, sono disponibili sul capitolo 61620 denominato *"Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni"* del Bilancio di previsione 2019-2021.

Vista:

- la comunicazione sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C262/01) punto 2.6. punti (196) e (197), lett. b) secondo cui gli eventi culturali che hanno un impatto prettamente locale non hanno nessuna incidenza sugli scambi tra stati membri e che pertanto i contributi di che trattasi non rientrano nel campo di applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;
- la scheda di controllo ex ante sugli Aiuti di Stato, allegata (All. "B") al presente atto ai sensi della DGR 307/2017 dalla quale su evince che i contributi di che trattasi non costituiscono Aiuti di Stato.

Visto:

- l'articolo 97 della Costituzione;
- l'art. 12 della L.7 agosto 1990, n.241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);*
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);*
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- lo Statuto regionale;
- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 *"Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013"*;
- l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) – triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 08/04/2019.

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ha espresso il parere favorevole sulla legittimità del presente atto.

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, **su proposta dell'Assessore regionale con delega ai Beni e Attività culturali e di spettacolo,** a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- di concedere i contributi, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. per l'anno 2019, ai grandi eventi come definiti dall'art. 6 *"Definizione di Grande Evento"* del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;
- di approvare l'allegato Atto di indirizzo (All. A) per la relativa concessione di contributi ai Grandi Eventi;
- di demandare al Servizio Beni e Attività Culturale l'approvazione dell'avviso e dei relativi allegati per la concessione dei contributi per l'anno 2019 entro 30 giorni lavorativi dalla data della presente deliberazione;
- di dare atto che le risorse relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 40 della L.R. 55/2013 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii., pari ad euro 440.000,00, sono disponibili sul capitolo 61620 denominato *"Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni"* del Bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019;
- di dare atto che per tutto quanto non disciplinato dall'allegato Atto di indirizzo (All. A), trovano applicazioni le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 2/2014 e ss.mm.ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, completa di tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

ATTO DI INDIRIZZO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - GRANDI EVENTI
(art. 40 L.R. 18 dicembre 2013 n. 55 - D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii..)
ANNO 2019

1) Finalità

Il presente Atto stabilisce per l'anno 2019 gli indirizzi per la concessione di contributi ai grandi eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 55/2013 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii..

2) Soggetti beneficiari

2.1. I contributi sono concessi ad Enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2.2. I soggetti di cui al comma 1 non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

3) Grandi eventi ammissibili al finanziamento

3.1. È ammissibile a contributo il grande evento, di carattere culturale e artistico, relativo a spettacoli, rassegne, premi e mostre, che presenta almeno due delle seguenti caratteristiche elencate all'art. 6 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.:

a) rilevanza o popolarità a livello culturale, storico istituzionale;
b) ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale;
c) partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale.

3.2. Il grande evento deve essere realizzato nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019**.
3.3. Le spese sostenute per la realizzazione del grande evento devono essere superiori ad euro 25.000,00.

4) Eventi non ammissibili

4.1. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:

a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
c) congressi di partiti e sindacati;
d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
g) corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale;
h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.

Giunta Regionale d'Abruzzo

4.2. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile qualora prevalgano le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.

4.3. Sono, altresì, ritenute inammissibili le istanze:

i) redatte in modo incompleto o non conforme allo schema allegato all'Avviso di cui all'art. 5 comma 2 lettera e) del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;

j) presentate da enti diversi da quelli di cui all'art 2 del presente atto di indirizzo;

k) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;

l) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;

m) pervenute oltre il termine indicato nell'Avviso;

n) non in possesso di almeno due delle caratteristiche indicate dall'art. 6 *"Definizione di Grande Evento"* del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;

o) che presentano un bilancio di spesa inferiore a 25.000,00 euro. Qualora il predetto limite non venga rispettato in sede di rendicontazione si procederà alla revoca del contributo.

5) Importo dei contributi concedibili

5.1 Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. i limiti massimi di contributo rapportati ai limiti minimi di spesa sono i seguenti:

- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 25.000,00;
- massimo € 10.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 50.000,00;
- massimo € 20.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 75.000,00;
- massimo € 25.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 100.000,00.

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

6) Elementi di valutazione

6.1 Gli elementi di valutazione delle proposte di eventi dichiarate ammissibili sono riportati in tabella con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile.

elementi di valutazione		punteggio attribuibile
periodicità degli eventi proposti	periodicità superiore a 15 anni	5
	periodicità da 6 a 15 anni	3
	periodicità fino a 5 anni	1
rilevanza degli eventi proposti (max 15 punti)	rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	max 6
	risonanza nei mezzi di comunicazione	max 6
	personalità di rilievo nazionale o internazionale	max 3
cofinanziamento del proponente con risorse proprie (max 5 punti)	dal 40,60% al 50%	max 5
	dal 30,60% al 40%	max 3
	dal 20% al 30%	max 2

6.2 L'elemento di valutazione *"Rilevanza degli eventi proposti"* è specificato nei seguenti sottoelementi:

elementi di valutazione		sottoelemento	punteggio attribuibile
rilevanza degli eventi proposti **(MAX 15 PUNTI)**	rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	adeguata	2
		media	4
		elevata	6
	risonanza nei mezzi di comunicazione *(per mezzi di comunicazione devono intendersi: Quotidiani e riviste, Radio e televisione, Internet)*	locale	2
		regionale	4
		nazionale	6
	personalità di rilievo nazionale o internazionale	nazionale	2
		internazionale	3

7) Termine adozione dell'Avviso

Il Servizio Beni e Attività Culturale approva l'avviso per la concessione dei contributi per l'anno 2019 entro **30 giorni lavorativi** dalla data della delibera di adozione dell'atto di indirizzo.

8) Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni del **D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg.** e ss.mm.ii.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL "COMMON UNDERSTANDING" SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

« SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »

(Allegato B)

Anno 2019

Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

Sezione 2
Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 87 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente : DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Servizio proponente: SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Tipologia dell'atto:

- ☐ proposta di legge regionale,
- ☐ proposta di regolamento regionale,
- ☐ proposta di atto presidenziale
- X proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ Altro (specificare .....)

Descrizione sintetica dell'intervento: Approvazione Atto di indirizzo per la concessione di contributi ai Grandi Eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. - Anno 2019.

Indicare (se possibile):

Finalità: SOSTEGNO IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO

Obiettivo principale: SVILUPPO DELLA CULTURA

Durata: ANNUALE (1/1/2019 – 31/12/2019)

Stanziamento complessivo: EURO 440.000,00

Stanziamento annuale: EURO 440.000,00

Ammontare stimato per ogni beneficiario: (rif art. 5 lettera *(c)* del Decreto n. 2/Reg del 26.2.2014 del Presidente della Giunta regionale)

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

Sezione "0" – Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica ex ante sugli aiuti di Stato.

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una X l'opzione prescelta)

- O **l'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto** (ad esempio perché **l'amministrazione si limita a trasferire risorse** ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);

- O **l'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione** compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, **pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione** (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);

- O **la proposta di atto non assume rilievo,** per la verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato, in quanto:

  - ☐ **contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA** ..... e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;

  - ☐ **dà attuazione,** (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo ex ante è stata già compilata** in data ..... (specificare estremi del provvedimento già adottato .....);

  - ☐ **dà attuazione** a norme o provvedimenti sui quali **una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato** (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa .....);

  - ☐ **dà attuazione** (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato** (specificare il codice attribuito alla valutazione sull'ipotesi di aiuto SA. .....);

X con riferimento al finanziamento pubblico contenuto nella proposta di atto perché:

  - ☐ **i soggetti che traggono un vantaggio economico,** diretto o indiretto dall'intervento, **non sono un'impresa,** ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché **non svolgono attività economica** in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;

  - ☐ **l'attività svolta dal beneficiario,** secondo le modalità organizzative definite a livello statale, **non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio;**

  - ☐ **la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa,** anche di maggioranza, **dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista;**

  - ☐ perché gli **enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica** esercitando i c.d. **poteri d'imperio;**

  - ☐ l'attività finanziata rientra nelle **funzioni essenziali dell'autorità pubblica** (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora **l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali;**

  - ☐ (nel campo dei *Servizi di Interesse Generale* - **SIG**) **l'attività svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato (par. 2.5)** in quanto attività vincolata ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dall'autorità pubblica. In particolare si fa riferimento alle attività inerenti **l'istruzione, la formazione professionale e l'attività di ricerca e sviluppo;**

  - ☐ (nel campo specifico della **RSI**), **l'attività economica da finanziare,** svolta dal medesimo soggetto che effettua attività di ricerca esclusa, **è puramente accessoria rispetto a quella non economica,** e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), **la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità** (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei *rendiconti finanziari* annui del soggetto beneficiario). (v. par. 2.1.1 - **Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di Ricerca Sviluppo e Innovazione**

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

(2014/C 198/01);

X (nel campo della **Cultura**) **l'attività svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato** (par. 2.6 e punti 196 e 197);

☐ Altro: … (*a mero titolo di esempio si citano*):

- **misure che non creano distorsione alla concorrenza** o che non hanno **impatto sugli scambi tra Stati membri**, per le tipologie di finanziamento con **"impatto prettamente locale"** di cui al paragrafo 6.2 - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. della recente **Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;**
- misure che **non concedono alcun vantaggio economico** (diretto ed indiretto) perché concesse nel rispetto del **"Criterio dell'operatore in un'economia di mercato" (c.d. MEO Test)** paragrafo 4.2 della recente **Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.**

Ai fini della redazione della presente Scheda, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente BENI E ATTIVITA' CULTURALI per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

☐ **HA RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body* con nota del ……
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione …….. e/o punto/i specifico/i …… della scheda.)

X **NON HA RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body*.

Luogo e data **Pescara,**

Il Dirigente del Servizio proponente
(vacante)

Il Direttore del Dipartimento proponente
(Dott. Germano De Sanctis)

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo